



I CREDITI D'IMPOSTA

TAX LETTER

AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2022

L'art. 1 del DL 176/2022 ha prorogato anche per il mese di dicembre 2022 i crediti d'imposta relativi all'acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'art. 1 del DL 144/2022.

Tali crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24 entro il 30.6.2023.

Viene inoltre, in sostanza, prevista la proroga al 30.6.2023 del termine, precedentemente fissato al 31.3.2023, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale:

- relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022);
- relativi ai mesi di ottobre e dicembre 2022 (disciplinati dall'art. 1 del DL 144/2022).

I beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 entro il 16.3.2023 (termine prorogato rispetto al precedente del 16.2.2023).

A cura dell'Ufficio Fiscale della Coldiretti
di Milano Lodi Monza Brianza

CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA IMPRESE NON ENERGIVORE

| RIFERIMENTO NORMATIVO | A CHI SPETTA E PER COSA | MODALITA' DI UTILIZZO |
|---|---|--|
| <p>Credito d'imposta secondo trimestre (Art. 3 DL n. 21/2022, art. 2 co. 3 DL n. 50/2022; cfr circolare Agenzia delle Entrate n. 13/2022)</p> | <p>Viene riconosciuto un credito d'imposta, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW, pari al 15% (in luogo del 12% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 3).</p> <p>Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.</p> | <p>Il credito d'imposta:</p> <p>a) è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Il codice da esporre nel modello F24 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il credito d'imposta secondo trimestre: 6963 (Risoluzione ADE 18/E/2022); <p>b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 31 dicembre 2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p> |
| <p>Credito d'imposta terzo trimestre (Art. 6 co. 3 DL n. 115/2022)</p> | <p>Il credito di imposta, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW, è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p> <p>L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022).</p> | <p>Il credito d'imposta:</p> <p>a) è utilizzabile in compensazione entro il 30 giugno 2023. Il codice da esporre nel modello F24 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il terzo trimestre 6970 (Risoluzione 49/E/2022); - per i mesi di ottobre e novembre 2022 6985 (Risoluzione ADE 54/E/2022); - per il mese di dicembre 2022 6995 (Risoluzione ADE 72/E/2022); <p>b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 30 giugno 2023, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p> |
| <p>Credito d'imposta quarto trimestre 2022 (Art. 1 co. 3 DL n. 144/2022 e art. 1 DL 176/2022)</p> | <p>Il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022).</p> | <p>Il credito d'imposta:</p> <p>a) è utilizzabile in compensazione entro il 30 giugno 2023. Il codice da esporre nel modello F24 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il terzo trimestre 6970 (Risoluzione 49/E/2022); - per i mesi di ottobre e novembre 2022 6985 (Risoluzione ADE 54/E/2022); - per il mese di dicembre 2022 6995 (Risoluzione ADE 72/E/2022); <p>b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 30 giugno 2023, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p> |

CREDITO D'IMPOSTA GAS NATURALE IMPRESE NON GASIVORE

| RIFERIMENTO NORMATIVO | A CHI SPETTA E PER COSA | MODALITA' DI UTILIZZO |
|--|--|---|
| <p>Credito d'imposta secondo trimestre (Art. 4 DL n. 21/2022, art. 2 co. 1 DL n. 50/2022; cfr circolare Agenzia delle Entrate n. 20 del 16/06/2022)</p> | <p>Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.</p> | <p>Il credito d'imposta:</p> <p>a) è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Il codice da esporre nel modello F24 è: - per il credito d'imposta secondo trimestre: 6964 (Risoluzione 18/E/2022;</p> <p>b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 31 dicembre 2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p> |
| <p>Credito d'imposta terzo trimestre (Art. 6 co. 4 DL n. 115/2022)</p> | <p>Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici).</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).</p> | <p>Il credito d'imposta:</p> <p>a) è utilizzabile in compensazione entro il 30 giugno 2023. Il codice da esporre nel modello F24 è: - Per il terzo trimestre 6971 Risoluzione 49/E/2022); - Per i mesi di ottobre e novembre 2022 6986 (Risoluzione 54/E/2022) - Per il mese di dicembre 2022 6996 (Risoluzione ADE 72/E/2022)</p> <p>b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 30 giugno 2023, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p> |
| <p>Credito d'imposta quarto trimestre (Art. 1 co. 4 DL n. 144/2022 e art. 1 DL n. 176/2022)</p> | <p>Il credito d'imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici).</p> <p>L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022).</p> | <p>b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 30 giugno 2023, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p> |